

NO 8377/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

cu + cl

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. - Presidente -

IRPEF IRAP
ACCERTAMENTO
(Motivazione
semplificata)

Dott - Consigliere -

Dott. - Rel. Consigliere -

Ud. 22/02/2017 -
CC

Dott. - Consigliere -

R.G.N. 8724/2016

Dott. - Consigliere -

Cass. 8377
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8/24 2016 proposto da:

PL , elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE X , in persona del

Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1621/16/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott.

In fatto

PL propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agencia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1621/16/2015, depositata in data 28/09/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed IRAP dovute in relazione all'anno d'imposta 2008, per effetto della asserita mancata contabilizzazione di alcuni ricavi derivanti dall'attività di tabaccheria (vendita di schede telefoniche e di digitale terrestre, i cui costi di acquisto erano stati invece computati in detrazione), annessa a quella del bar, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.


A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

In diritto

1.La ricorrente, avendo presentato, in data 15/02/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli "rottamati", ha depositato, nel febbraio 2017, atto di rinuncia al ricorso.

Ne consegue l'estinzione del giudizio.

Handwritten signature and initials in the right margin.

2. La parte rinunziante va tuttavia condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza virtuale per le seguenti ragioni indicate: a) infondatezza del primo motivo (violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 l.4/1929 e 12 comma 7 l.212/2000), richiamati i principi di diritto da ultimo affermati dalle S.U. nella sentenza n. 24823/2015, nonché quanto chiarito da Corte (Cass.7843/2015) in ordine al fatto che l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni solo in caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, e, nella specie, non è in discussione che non vi è stato accesso, ispezione nei locali dell'impresa; b) inammissibilità del secondo motivo (violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2 commi 8 e 8 bis DPR 322/1998, non avendo la C.TR. dato rilievo all'errore contabile commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi, essendo stati indicati, quanto all'attività annessa di bar, *"componenti positive e negative di reddito invece inesistenti perché inserite solo per la redazione di una situazione infraannuale previsionale"*), in quanto la ricorrente non ha censurato la ragione di rigetto del motivo correlata alla impossibilità di operare *"una compensazione"* tra ricavi dell'attività di bar (asseritamente indicati in dichiarazione in maniera erronea, in danno alla contribuente) e ricavi dell'attività di tabaccheria (accertati dall'Ufficio) ed assume, poi, per accertato in fatto dai giudici di appello e pacifico tra le parti, *"un errore contabile"* affatto riconosciuto dalla C.T.R. e dall' Ufficio .



3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, il 22/02/2017.

[Handwritten signature]
69

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **31 MAR. 2017**

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]